

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

03

2026

NUOVO IPER-AMMORTAMENTO – NOVITÀ PER LE IMPRESE DAL 2026

Riepilogo delle novità

USO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA NEI RAPPORTI PROFESSIONALI

Buone pratiche di utilizzo

TARIFFE ACI 2026 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO

Analisi della disciplina

NOTIZIE FLASH**RIMBORSO IVA PER NON RESIDENTE: QUANDO È POSSIBILE**

Con la Risposta a interpello n.319 del 24 dicembre, le Entrate chiariscono il perimetro del rimborso IVA per non residenti. Viene chiarito che:

- ◆ per un soggetto passivo IVA non residente è possibile chiedere il rimborso dell'IVA con la procedura web nel caso in cui questi svolga in Italia **due attività, di cui una mediante la propria identificazione diretta**,
- ◆ dato che i **beni immobili** si trovano **in Italia**, sia gli acquisti degli stessi che le prestazioni di servizi di locazione sono rilevanti nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, le fatture dell'acquisto dell'immobile strumentale erano intestate alla partita IVA spagnola della ditta e le stesse non rientrano né nelle liquidazioni IVA, né tra le operazioni dichiarate con partita IVA italiana, *“Per rendere evidente la distinzione delle due attività”* e il fatto che il rimborso tramite il portale elettronico sia pertinente a solo una di queste, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto spagnolo possa optare per la separazione delle attività ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR 633/72. A tal fine è necessario che le attività siano contabilmente tenute distinte.

DECRETO MILLEPROROGHE IN GAZZETTA UFFICIALE

Il decreto-legge Milleproroghe 200/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025 ed è ora in corso di conversione in legge. Tra le numerose novità sono presenti:

- ◆ la proroga di due anni della **notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato** in scadenza nel 2026 e 2027,
- ◆ il rinvio al 15.12.2026 per gli **aggiornamenti catastali** relativi agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all'aperto,
- ◆ il rinvio di un anno, al 1.1.2027, dell'**operatività dei nuovi testi unici tributari** in corso di elaborazione, per consentire di completare l'adozione dei decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale. Si tratta delle norme riguardanti:
 - ✓ le sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1);
 - ✓ i tributi erariali minori (comma 2);

- ✓ la giustizia tributaria (comma 3);
- ✓ i versamenti e la riscossione (comma 4);
- ✓ l'imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).

ARBITRO ASSICURATIVO: OPERATIVO DAL 15 GENNAIO

Dal 15 gennaio è possibile presentare ricorso al nuovo [Arbitro Assicurativo](#) per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle **prestazioni e ai servizi derivanti dai contratti di assicurazione**.

È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione. Solo se la decisione dell'arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l'impresa e l'intermediario possono rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

NUOVO IPER-AMMORTAMENTO - OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DAL 2026

La "Legge di Bilancio 2026" reintroduce dal 01.01.2026, un meccanismo di **maggiorazione** delle quote di **ammortamento fiscale** (c.d. "nuovo iper-ammortamento") per gli **investimenti** in **beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "**Industria 4.0**", nonché per specifici beni destinati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili**.

NUOVO IPER-AMMORTAMENTO - OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DAL 2026

PREMESSA

La "[Legge di Bilancio 2026](#)"¹ segna il **ritorno**, con alcune modifiche, della **maggiorazione ai fini dell'ammortamento** per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (**beni 4.0 e 5.0**) – il c.d. **iper-ammortamento**.



L'agevolazione **non è più automatica** come nei "vecchi" iper-ammortamenti del 2017-2019. Sulla scia di quanto previsto per i tax credit 4.0 e 5.0, infatti, è prevista la **comunicazione** da parte dell'impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di **modelli standardizzati**, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Per una piena operatività della misura occorre attendere il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF).

¹ art. 1, comma 427-436 della Legge 199/2025.

**AMBITO
SOGETTIVO**

Sotto il profilo soggettivo l'agevolazione è aperta a **tutte le imprese**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione, purché titolari di reddito dell'impresa.

PLATEA BENEFICIARI

- ◆ persone fisiche esercenti attività commerciale (incluse imprese familiari e aziende coniugali);
- ◆ S.n.c.;
- ◆ S.a.s.;
- ◆ Società di armamento;
- ◆ Società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- ◆ Società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- ◆ S.p.a. e S.a.p.a.;
- ◆ S.r.l.;
- ◆ Società cooperative e di mutua assicurazione;
- ◆ Enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- ◆ Enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- ◆ Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

La fruizione del beneficio spettante è **subordinata alle seguenti condizioni:**

- ◆ rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore;
- ◆ corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Sono invece **escluse dall'agevolazione** le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

- ◆ in stato di **liquidazione volontaria**;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fallimento; ◆ liquidazione coatta amministrativa; ◆ concordato preventivo senza continuità aziendale; ◆ sottoposte ad altra procedura concorsuale²; ◆ che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra; ◆ destinatarie di sanzioni interdittive³. <p>Devono ritenersi altresì esclusi i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è previsto un diverso credito d'imposta – come si vedrà nel paragrafo dedicato); ◆ persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola oltre i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR; ◆ esercenti arti e professioni: soggetti che non determinano un reddito d'impresa analitico (ad esempio, soggetti che si avvalgono del regime forfettario⁴). 				
AMBITO TEMPORALE	<p>Gli iper-ammortamenti spettano per gli investimenti agevolabili effettuati dall'01.01.2026 al 30.09.2028 (quasi 3 anni). Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del Tuir.</p> <table border="1" data-bbox="446 1410 1441 1659"> <thead> <tr> <th data-bbox="446 1410 636 1468">MODALITÀ</th><th data-bbox="636 1410 1441 1468">MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="446 1468 636 1659" style="text-align: center;">Proprietà</td><td data-bbox="636 1468 1441 1659"> <p>Per i beni mobili, rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà</p> </td></tr> </tbody> </table>	MODALITÀ	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	Proprietà	<p>Per i beni mobili, rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà</p>
MODALITÀ	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI				
Proprietà	<p>Per i beni mobili, rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà</p>				

² prevista dal regio decreto n. 267 del 16.03.1942 e dal c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" /D.Lgs 14/2019), o da altre leggi speciali.

³ ex D.Lgs 231/2001.

⁴ ex Legge 190/2014.

	<p>Leasing</p> <p>Momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.</p> <p>Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto</p>		
	<p>Appalto</p> <p>I costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 01.01.2026-30.09.2028 in base al SAL, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto</p>		
	<p>Realizzazione e in economia</p> <p>Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 01.01.2026 al 30.09.2028, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.</p>		
	<p>Per i beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili potrebbe assumere rilevanza la data di fine lavori, analogamente a quanto previsto per il credito d'imposta transizione 5.0.</p>		
AMBITO OGGETTIVO	<p>Sotto il profilo oggettivo, possono beneficiare della maggiorazione sull'ammortamento i seguenti beni:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 30%;">TIPOLOGIA</th><th style="text-align: center; width: 70%;">DESCRIZIONE BENI</th></tr> </thead> </table>	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE BENI
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE BENI		

	Beni materiali e immateriali 4.0	<ul style="list-style-type: none"> ◆ beni materiali strumentali nuovi indicati nell'allegato IV presente alla Legge di bilancio 2026 (macchine interconnesse, sistemi di automazione, robotica eccetera); ◆ beni immateriali strumentali nuovi compresi nell'allegato V alla Legge di bilancio 2026 (software, sistemi e applicazioni digitali Industria 4.0). <p>Nella versione originaria della norma si faceva riferimento ai "consueti" elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016. Con la modifica apportata in sede referente al Senato, tali elenchi vengono aggiornati e riproposti quali allegati annessi alla "Legge di Bilancio 2026".</p> <p> I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura</p>
	Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili	<p>Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza, secondo il D.Lgs. 199/2021), inclusi gli impianti di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta.</p> <p>Per il fotovoltaico, sono agevolabili solo i moduli rientranti nelle tipologie e requisiti tecnici specificamente individuati dal rinvio al D.L. 181/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ moduli fotovoltaici prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%⁵; ◆ moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%⁶;

⁵ art. 12, comma 1, lettera a) del D.L. 81/2025.

⁶ art. 12, comma 1, lettera b) del D.L. 81/2025.

		<ul style="list-style-type: none"> moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%⁷
		<p>In linea di massima i beni devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> strumentalità novità territorialità. <p>Con riferimento ai primi due, strumentalità e novità, restano fermi i chiarimenti di cui si è detto, forniti in passato dall'Agenzia delle entrate in materia di super e iper-ammortamento⁸. L'elemento di vera innovazione è invece il terzo.</p> <p>I beni agevolabili, infatti, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
MISURA DELLA MAGGIORAZIONE ED ESEMPI DI CALCOLO		<p>La norma prevede una struttura per scaglioni di investimento, con intensità decrescente al crescere dell'importo agevolabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. <p>Acconti IRPEF/IRES 2026</p> <p>Ai fini della determinazione dell'aconto IRPEF/IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.</p> <p>Rispetto alla versione originariamente prevista, nel corso dell'iter di conversione sono state rimosse le aliquote maggiorate "green" (investimenti che comportano un risparmio energetico qualificato):</p>

⁷ art. 12, comma 1, lettera c) del D.L. 81/2025.

⁸ si veda in aggiunta la [risposta a interpello n. 21 del 13.01.2023](#).

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ◆ 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; ◆ 90% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. <p>Il risparmio fiscale effettivo dipende dall'aliquota d'imposta applicabile e dal profilo temporale di ammortamento. Considerando l'IRES al 24% si avrà:</p> <table border="1" data-bbox="444 651 1437 909"> <thead> <tr> <th data-bbox="444 651 1008 752">FASCIA DI INVESTIMENTO</th><th data-bbox="1008 651 1262 752">MAGGIORAZIONE COSTO</th><th data-bbox="1262 651 1437 752">RISPARMIO FISCALE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="444 752 1008 797">Fino a 2,5 milioni di euro</td><td data-bbox="1008 752 1262 797">180%</td><td data-bbox="1262 752 1437 797">43,2%</td></tr> <tr> <td data-bbox="444 797 1008 842">Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro</td><td data-bbox="1008 797 1262 842">100%</td><td data-bbox="1262 797 1437 842">24%</td></tr> <tr> <td data-bbox="444 842 1008 909">Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro</td><td data-bbox="1008 842 1262 909">50%</td><td data-bbox="1262 842 1437 909">12%</td></tr> </tbody> </table>	FASCIA DI INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE COSTO	RISPARMIO FISCALE	Fino a 2,5 milioni di euro	180%	43,2%	Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro	100%	24%	Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro	50%	12%
FASCIA DI INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE COSTO	RISPARMIO FISCALE											
Fino a 2,5 milioni di euro	180%	43,2%											
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro	100%	24%											
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro	50%	12%											
COORDINAMENTO CON IL PRECEDENTE CREDITO D'IMPOSTA 4.0	<p>È espressamente esclusa l'applicazione della maggiorazione per gli "investimenti che beneficiano" del credito d'imposta Industria 4.0⁹, ossia il credito per gli investimenti in beni 4.0 effettuati nel 2025 (con eventuale coda al 30.06.2026 in caso di prenotazione).</p> <p>Per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2025, il credito d'imposta 4.0 continua a spettare anche se la consegna e l'entrata in funzione del bene avvengono entro il 30.06.2026, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2025; ◆ sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <p>Questa regola consente alle imprese di consolidare entro il 2025 il diritto al credito d'imposta 4.0 e completare l'installazione nel primo semestre 2026, senza perdere l'agevolazione, anche se nel frattempo è entrato in vigore il nuovo iper-ammortamento.</p> <p> Una soluzione per accedere comunque all'iper-ammortamento dovrebbe essere quella di "annullare la prenotazione".</p>												

⁹ disciplinato dall'art. 1, comma 446 della Legge 207/2024.

USO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA NEI RAPPORTI PROFESSIONALI

L'uso di WhatsApp per comunicare con i clienti è diventato una consuetudine anche negli studi professionali, ma occorre prestare attenzione ai rischi legati al trattamento dei dati personali. In questa scheda proponiamo buone pratiche e un utile fac-simile per l'utilizzo della messaggistica istantanea con i clienti.

USO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA NEI RAPPORTI PROFESSIONALI	
INTRODUZIONE	<p>L'uso di strumenti di messaggistica istantanea nei rapporti con il cliente è utile per soddisfare esigenze di tempestività e comodità. Tuttavia, rispetto al tema della privacy, occorre prestare particolare attenzione nei casi in cui si utilizza la messaggistica c.d. "consumer" per scopi professionali.</p> <p>Ad esempio, la natura di WhatsApp (che è di proprietà di Meta Platforms, Inc.) comporta il trasferimento di dati verso paesi extra-UE e la gestione di informazioni potenzialmente sensibili su infrastrutture non direttamente controllate dal professionista stesso, che è il titolare del trattamento.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ whatsapp accede alla rubrica del telefono, acquisendo dati di soggetti terzi che non hanno fornito alcun consenso allo Studio.◆ i backup spesso non sono criptati con la stessa logica, esponendo i dati a potenziali violazioni.◆ Meta non sottoscrive nomine a "Responsabile del Trattamento" conformi alle necessità di uno studio professionale. <p>È fondamentale allora, distinguere tra le due versioni: WhatsApp "Consumer" e WhatsApp "Business". Solo la seconda permette di</p> <ul style="list-style-type: none">◆ inserire un'informativa breve nel profilo,◆ impostare messaggi automatici con il link alla privacy policy dello studio,◆ separare la rubrica professionale da quella personale.
UTILIZZO CORRETTO	Ecco di seguito una serie di indicazioni utili per un uso corretto della messaggistica istantanea:

MESSAGGISTICA ISTANTANEA	<ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzo solo per comunicazioni di servizio (appuntamenti, scadenze), e mai per l'invio di documenti sensibili, 2. in sede di mandato, il cliente deve acconsentire esplicitamente all'uso della messaggistica istantanea, dichiarandosi consapevole dei rischi intrinseci del mezzo, 3. i dati rilevanti scambiati devono essere trasferiti in una unità sicura, e cancellati dal dispositivo mobile periodicamente. 4. impostare una "Risposta automatica di benvenuto" che reciti: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Benvenuto sul canale WhatsApp dello Studio [.....]. Le comunicazioni tramite questa chat sono soggette alle policy sulla privacy sottoscritte in sede di incarico. Per l'invio di documenti riservati, si prega di utilizzare esclusivamente la posta elettronica ordinaria o il nostro portale dedicato." </div>
FAC-SIMILE UTILIZZO STRUMENTI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA	<p>Si riporta di seguito un fac-simile per l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, utilizzando Whatsapp a titolo esemplificativo.</p> <p>Il Sottoscritto _____ (di seguito il "Cliente"), con riferimento all'incarico professionale conferito allo Studio _____ (di seguito lo "Studio"),</p> <p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <p>lo Studio mette a disposizione, per sole finalità di celerità nelle comunicazioni di servizio, il canale di messaggistica WhatsApp Business al numero _____; tale strumento non costituisce il canale ufficiale di trasmissione documentale (per il quale restano prioritari l'Email/PEC o il portale dello Studio);</p> <p>AUTORIZZA lo Studio all'utilizzo del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp per le comunicazioni inerenti lo svolgimento del mandato professionale.</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>di essere consapevole che l'utilizzo di WhatsApp comporta il trattamento di dati personali attraverso infrastrutture di proprietà di terzi (Meta Platforms, Inc.) e che, nonostante la crittografia end-to-end, sussistono rischi intrinseci legati alla sicurezza della piattaforma e alla conservazione dei backup sui cloud dei provider;</p>

di sollevare e manlevare integralmente lo Studio da ogni responsabilità derivante da furti di identità, data-breach o accessi non autorizzati ai dati scambiati, qualora tali eventi siano riconducibili a vulnerabilità della piattaforma WhatsApp o a uno smarrimento/compromissione del dispositivo del Cliente medesimo;

di impegnarsi a non inviare tramite tale canale dati appartenenti a categorie particolari (dati sanitari, sindacali, giudiziari) salvo espressa richiesta e necessità operativa;

di essere informato che lo Studio procederà alla cancellazione periodica delle chat, previa archiviazione delle informazioni rilevanti nel sistema gestionale interno.

Luogo e Data, _____

Firma del Cliente _____

TARIFFE ACI 2026 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 delle nuove tabelle ACI, entrano **ufficialmente in vigore i valori da utilizzare nel 2026 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo delle auto aziendali.**

Le tariffe ACI rappresentano il parametro di riferimento per quantificare la retribuzione in natura imputabile a dipendenti (e amministratori) che utilizzano veicoli aziendali sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.

Il tema assume particolare rilevanza alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dei chiarimenti forniti dal D.L. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette).

Di seguito, analizziamo la disciplina.

TARIFFE ACI 2026 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO			
PREMESSA	Il fringe benefit auto è una forma di retribuzione in natura che si genera quando un veicolo aziendale viene concesso al dipendente per un utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze personali. In questi casi, una quota del valore d'uso del veicolo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ed è quindi assoggettata a tassazione e contribuzione.		
CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT	<p>Il valore imponibile del fringe benefit è determinato in modo forfettario, assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e applicando al relativo costo chilometrico, desunto dalle tabelle ACI, una percentuale stabilita dalla legge. Dal valore così ottenuto vanno sottratti eventuali importi trattenuti al dipendente. Il calcolo prescinde sia dai costi effettivi sostenuti sia dai chilometri realmente percorsi.</p> <table border="1"><thead><tr><th>FRINGE BENEFIT</th></tr></thead><tbody><tr><td>percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente</td></tr></tbody></table>	FRINGE BENEFIT	percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente
FRINGE BENEFIT			
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente			
NOVITÀ	Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto nuove		

	<p>percentuali di tassazione del fringe benefit, differenziate in base alla tipologia di alimentazione:</p> <table border="1" data-bbox="457 561 1365 781"><thead><tr><th data-bbox="457 561 1127 606">TIPOLOGIA DI VEICOLO</th><th data-bbox="1127 561 1365 606">% FRINGE BENEFIT</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="457 606 1127 651">Generalità delle autovetture</td><td data-bbox="1127 606 1365 651">50%</td></tr><tr><td data-bbox="457 651 1127 696">Veicoli elettrici ibridi plug-in</td><td data-bbox="1127 651 1365 696">20%</td></tr><tr><td data-bbox="457 696 1127 781">Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica</td><td data-bbox="1127 696 1365 781">10%</td></tr></tbody></table> <p>Tali percentuali si applicano solo se immatricolazione, contratto di concessione e assegnazione al dipendente avvengono congiuntamente a partire dal 2025.</p>	TIPOLOGIA DI VEICOLO	% FRINGE BENEFIT	Generalità delle autovetture	50%	Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%	Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%
TIPOLOGIA DI VEICOLO	% FRINGE BENEFIT								
Generalità delle autovetture	50%								
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%								
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%								
TABELLE ACI DA UTILIZZARE	<p>Per il periodo 2026 le tabelle in questione sono state pubblicate, tramite apposito <u>comunicato</u>, nella <u>Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025</u>.</p> <p>Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ autoveicoli in produzione così distinte<ul style="list-style-type: none">✓ autoveicoli a benzina,✓ autoveicoli a gasolio,✓ autoveicoli a benzina-GPL,✓ autoveicoli ibrido-benzina,✓ autoveicoli ibrido-gasolio,✓ autoveicoli ibridi plug-in,✓ autoveicoli elettrici;◆ autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione<ul style="list-style-type: none">✓ autoveicoli a benzina,✓ autoveicoli a gasolio,✓ autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano e metano esclusivo,✓ autoveicoli ibrido-benzina,✓ autoveicoli ibrido-gasolio,✓ autoveicoli ibridi plug-in;								

- ◆ autoveicoli **elettrici**;
- ◆ **motoveicoli**;
- ◆ **autocaravan**.

 Se il **veicolo** ricercato **non è presente nella tabella** – perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello – l'ammontare del **reddito in natura** va determinato prendendo a **riferimento** quello che per tutte le sue **caratteristiche** risulta **più simile**¹⁰.

La **percorrenza convenzionale** è stata stabilita su base annua, pertanto l'ammontare da assoggettare a tassazione va **rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo**, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

Esempio

Periodo in cui l'auto viene assegnata: 250 giorni

Fringe Benefit annuale: 1.500,00 €

Ragguaglio all'anno: $250/365 = 0,684; 0,684 \times 1.500,00 = 1.027,39$ €

Fringe Benefit da tassare: 1.027,39 €

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO IN CAPO ALL'IMPRESA

Per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, l'art. 164 del TUIR consente la deducibilità del 70% di tutti i costi sostenuti (ammortamenti, carburante, assicurazione, bollo, manutenzione, ecc.), senza limiti di valore.

DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL'IMPRESA

deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto senza alcun limite

¹⁰ come riportato nella citata circolare MEF 326/1997.

La deducibilità è subordinata alla prova dell'uso promiscuo e al rispetto del requisito temporale della "maggior parte del periodo d'imposta", pari ad almeno 184 giorni su 365.

Nel caso in cui l'autovettura venga data in uso promiscuo ad un **amministratore** la **società deduce tutti i costi** nel limite:

- ◆ del **100%** del **fringe benefit**,
- ◆ del **20%** per l'**eccedenza dei costi** (dunque al netto del benefit dell'amministratore).

La **modalità** di acquisizione dell'autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo; pertanto, l'autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing, ovvero mediante locazione o noleggio.

I **costi che possono essere dedotti** corrispondono a:

- ◆ ammortamento;
- ◆ spese di manutenzione e riparazione;
- ◆ carburanti e lubrificanti;
- ◆ assicurazione;
- ◆ bollo auto;
- ◆ spese del garage;
- ◆ spese di pedaggio autostradale.

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare n. 48 del 10.02.1998](#), ha fornito importanti precisazioni per permettere l'**esatta individuazione** delle **ipotesi** di **applicabilità** della deducibilità dei costi ed **evitare** l'adozione di **comportamenti elusivi** da parte dei contribuenti.

In particolare, è necessario che:

- ◆ l'impiego del mezzo da parte del dipendente deve: "[...] essere **provato** in base a **idonea documentazione** che ne attestì con certezza l'utilizzo"¹¹.

¹¹ circolare n. 48/1998.



Tale documentazione può essere costituita, ad esempio, dall'inserimento di una **specifica clausola** nel **contratto** di lavoro oppure da una **scrittura privata** sottoscritta in un momento successivo (avente **data certa**);

- ◆ il veicolo venga utilizzato in modo promiscuo per la **maggior parte del periodo d'imposta**.

In base alla richiamata circolare n. 48/1998, la condizione della "maggior parte del periodo d'imposta" si considera **verificata quando il veicolo è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro**: pertanto, nel caso di periodo d'imposta di durata pari all'intero anno, l'utilizzo da parte del dipendente deve riguardare almeno $183 + 1 = 184$ gg.

Ai fini del calcolo della durata **non viene richiesto**:

- ✓ né che l'**utilizzo** del **veicolo** avvenga in **modo continuativo**,
- ✓ né che il **veicolo** sia **utilizzato** da un **unico dipendente**.

Qualora la **condizione** della "maggior parte del periodo d'imposta" risulti **rispettata**, i **costi** e le **spese** del veicolo sono **deducibili al 70%** anche per la **parte** del **periodo d'imposta** in cui **non** vi sia l'**assegnazione** al dipendente per uso promiscuo.

Giuseppe Iannibelli